

# STATUTO

Assemblea Straordinaria del 9/3/2017

## Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto

### Art. 1 - Denominazione

La cooperativa è denominata:  
"LA SPIAGGETTA - Società Cooperativa".

### Art. 2 - Sede

La Cooperativa ha sede nel Comune di Mantova (MN).  
Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.  
Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

### Art. 3 - Durata

La cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).  
Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della delibera-zione di proroga non hanno diritto di recesso.

### Art. 4 - Scopo e attività mutualistica

La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata.  
La cooperativa svolge la propria attività in favore dei soci consumatori o utenti di beni o servizi.  
La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.  
La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

### Art. 5 - Oggetto

La cooperativa non ha finalità speculative, ma intende far partecipare i Soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera spontanea cooperazione, alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.  
L'attività che costituisce l'oggetto sociale è: l'allestimento, l'acquisto, la costruzione e la gestione di impianti ed attrezzature sportive con relativi servizi ricettivi e logistici a favore dei Soci ed aventi diritto.  
Per il conseguimento dell'oggetto Sociale o delle proprie finalità generali la cooperativa potrà:

- a) assumere per deliberazione del Consiglio di Amministrazione interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma ad altre imprese cooperative o comunque utili allo sviluppo del movimento cooperativo e partecipare alla loro attività prestando proprie fideiussioni; dare adesione ad enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa;
- b) raccogliere dai Soci versamenti a titolo di finanziamento con obbligo di restituzione od in conto aumento capitale a titolo fruttifero ed infruttifero nei limiti delle sue effettive e motivate necessità di gestione, previa deliberazione dell'assemblea che fisserà gli importi nei limiti e con i criteri stabiliti dal CICR ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- c) compiere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria ritenute necessarie o utili al conseguimento degli scopi sociali.

### Art. 6 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di pari-tà di trattamento nei confronti dei soci.  
In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualisti-ci, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nel-la ripartizione dei ristorni.  
Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.  
Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono es-sere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

# STATUTO

Assemblea Straordinaria del 9/3/2017

## Art. 7 - Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo, nel presente statuto e nei regolamenti interni, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.

Soci

## Art. 8 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Quando i soci sono persone fisiche, la cooperativa, può evitare lo scioglimento di cui al comma precedente, deliberando, prima del predetto termine, l'adozione delle norme della società a responsabilità limitata, mediante approvazione di un nuovo statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Possono essere soci le persone fisiche attente alla tutela dell'ambiente e delle acque, alla salute fisica ed all'impiego del tempo libero per la crescita della persona e della socialità; le persone giuridiche che coltivano e perseguono gli scopi sopra indicati.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgono, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Non possono divenire soci coloro che esercitano, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

## Art. 9 - Procedura di ammissione

Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con delibera dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda;
- della documentazione ad essa allegata;
- di ogni altra informazione comunque acquisita;
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;

- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

# STATUTO

Assemblea Straordinaria del 9/3/2017

## **Art. 10 - Diritti dei soci**

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

Il pagamento della quota sociale dà diritto al socio, ai familiari presenti sullo stato di famiglia ed i conviventi presenti su autodichiarazione consegnata alla società, di accedere agli spazi sociali e di usufruire dei seguenti servizi: bar, servizi igienici, docce, piscina. Il regolamento disciplinerà la fruizione degli altri servizi.

## **Art. 10 bis - Accesso allo scambio mutualistico**

La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare con essa cooperativa rapporti mutualistici in conformità al suo scopo e al suo oggetto e pertanto di:

- accedere alle opportunità di acquisto dei beni e/o di fruizione dei servizi che la cooperativa mette a disposizione dei soci secondo le politiche e le strategie di vendita decise dagli amministratori;
- effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato.

## **Art. 11 - Obblighi dei soci**

Il socio deve versare l'importo delle azioni sottoscritte.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il soprapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

## **Art. 12 - Trasferimento delle azioni dei soci cooperatori**

Le azioni dei soci cooperatori sono intrasferibili per atto tra vivi, fatta eccezione per i trasferimenti a favore del coniuge, dei figli e dei conviventi risultanti dallo stato di famiglia.

## **Art. 13 - Acquisto di azioni proprie**

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare azioni della società, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

# STATUTO

Assemblea Straordinaria del 9/3/2017

## Scioglimento del rapporto sociale

### Art. 14 - Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

- dal presente statuto;
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;
- dalle norme sulle società per azioni in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente (la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2545 octies).

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dalle norme sulle società per azioni.

### Art. 15 - Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento delle azioni sottoscritte;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
- 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- 5) per fallimento del socio;
- 6) negli altri casi previsti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento interno.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori previa intima-zione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

# STATUTO

Assemblea Straordinaria del 9/3/2017

## **Art. 16 - Morte del socio**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate nella misura e con le modalità di cui appresso.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un rappresentante comune.

La nomina del rappresentante comune non è necessaria se il socio defunto possedeva più azioni ed esse vengono ripartite tra gli eredi.

## **Art. 17- Liquidazione e rimborso delle azioni**

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende il valore nominale delle azioni, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del soprapprezzo e della tassa di ammissione.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di 180 (centoottanta) giorni dalla approvazione del bilancio.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle azioni assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Il diritto al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o a favore degli eredi del socio deceduto, in assenza di specifica richiesta, decade con il decorso di cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

In tutti i casi di recesso o esclusione la società può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante dalle quote di frequenza e/o da penali o da risarcimento danni.

## **Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi**

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Patrimonio e mutualità

# STATUTO

Assemblea Straordinaria del 9/3/2017

## Art. 19 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e formato:
  - dai conferimenti dei soci operatori;
  - dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di strumenti finanziari quali quelli dei soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale e quelli rappresentanti dalle azioni di partecipazione cooperativa;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge;
- f) dalla tassa di ammissione.

## Art. 20 - Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori durante la vita della società stessa;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

## Art. 21 - Capitale sociale

Il capitale è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero) ciascuna.

Nessun socio può avere tante azioni, il cui valore nominale sia complessivamente superiore al limite previsto dalla legge.

## Art. 22 - Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge. Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

## Art. 23 - Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei limiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

# STATUTO

Assemblea Straordinaria del 9/3/2017

## **Art. 24 - Ristorni**

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.

## **Art. 25 - Strumenti finanziari**

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:

- a) diritti di amministrazione e patrimoniali;
- b) unicamente diritti patrimoniali.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipati-vi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.

Assemblea

## **Art. 26 - Assemblee**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso semplice o raccomandata spediti almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nel medesimo termine l'avviso deve essere esposto nei locali della sede sociale. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quanto stabilito nel comma precedente, utilizzare altre forme di pubblicità diretta a diffondere fra i soci l'avviso di convocazione. L'avviso, contenente l'ordine del giorno, dovrà indicare anche il luogo (nella sede sociale o altrove purché nel territorio del Comune di Mantova), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno di-verso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nomina-ti; tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

# STATUTO

Assemblea Straordinaria del 9/3/2017

## Art. 27 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) approva la quota di iscrizione e la quota annuale di frequenza;
- 3) procede alla nomina degli Amministratori;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e/o del Revisore;
- 5) attribuisce e revoca il mandato per lo svolgimento del controllo legale, ove previsto o comunque istituito;
- 6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci e/o al Revisore;
- 7) approva i regolamenti interni ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma del codice civile;
- 8) delibera sulla responsabilità dei componenti dell'organo di Amministrazione e degli organi di controllo;
- 9) delibera sugli impegni di spesa per investimenti per incrementi, ampliamenti e migliorie da realizzarsi su immobili e impianti sportivi e di servizio di ammontare superiore ad un quinto dell'ammontare dei ricavi per quote annue di frequenza introitati nell'anno precedente, fatti salvi gli interventi di manutenzione straordinaria nonché quelli necessari per adeguamenti a norme di igiene e sicurezza alla cui esecuzione provvede l'Organo amministrativo senza limite di spesa;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposti. L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

## Art. 28 - Quorum costitutivi e deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, in sede ordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto mentre, in sede straordinaria, è richiesta la presenza di almeno un quinto dei soci con diritto di voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento anticipato della società, la modifica dell'oggetto sociale o la fusione, devono essere prese, sia in prima e sia in seconda convocazione, con il voto favorevole dei tre quinti dei soci presenti o rappresentati.

## Art. 29 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Per l'elezione delle cariche sociali e, comunque, quando trattasi di persone, si procederà mediante scrutinio segreto.



# STATUTO

Assemblea Straordinaria del 9/3/2017

## **Art. 30 - Diritto di voto e rappresentanza**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore o dipendente come disposto dall'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci con deleghe separate per ciascuno di essi.

In ogni caso, la delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Amministrazione

## **Art. 31 - Consiglio di amministrazione**

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, ai loro possessori spetterà il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un terzo del totale.

# STATUTO

Assemblea Straordinaria del 9/3/2017

## **Art. 32 - Adunanze del consiglio**

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea che ha nominato il consiglio stesso; il consiglio può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo di-verso dalla sede sociale, purché nel territorio della Regione in cui la cooperativa ha la propria sede, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sin-daci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le deliberazioni per le quali la legge stabilisca una maggioranza diversa.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

## **Art. 33 - Sostituzione degli amministratori**

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 C.C.

## **Art. 34 - Poteri di gestione**

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa, e spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis C.C., gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.

# STATUTO

Assemblea Straordinaria del 9/3/2017

## **Art. 35 - Deleghe**

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 C.C., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni centoottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

## **Art. 36 - Rappresentanza**

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, ai vice-presidenti ed agli amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina.

## **Art. 37 - Compensi e rimborsi**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme repute idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Controllo

## **Art. 38 - Controllo diretto dei soci**

Oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422 c.c., i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

## **Art. 39 - Collegio sindacale e revisore contabile**

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.

Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni.

Scioglimento liquidazione devoluzione

# STATUTO

Assemblea Straordinaria del 9/3/2017

## Art. 40 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

## Art. 41 - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) C.C.

## Art. 42 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente della Camera di Commercio del luogo in cui ha sede la Società.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del collegio arbitrale.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei Soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I Soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

## Art. 43 (Regolamenti interni)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti fra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica ivi comprese le sanzioni applicabili anche a titolo di risarcimento del danno per i soci inadempienti, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

\*\*\*\*\*